



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 21 giugno 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel settembre 2010 il ricorrente acquistava presso un esercizio commerciale alcuni pezzi di arredamento, al prezzo complessivo di € 510, di cui € 10,00 versati all'atto della compravendita a titolo di caparra confirmatoria. Per il pagamento dei restanti € 500,00 contraeva - per il tramite del medesimo esercizio - un finanziamento presso l'intermediario resistente, da rimborsare mediante versamento di n. 12 rate mensili a decorrere dal 5.11.2010.

Con e-mail del 30/11/2010, indirizzata all'intermediario, il cliente lamentava di non aver ancora ricevuto la merce, pur essendo già iniziato il regolare rimborso delle rate, e chiedeva informazioni sui riflessi che la vicenda avrebbe avuto sul finanziamento in corso. In risposta, l'intermediario resistente - con nota del 14 gennaio 2011 - precisava che l'importo oggetto di finanziamento era stato erogato direttamente al fornitore, come richiesto nel contratto sottoscritto dal ricorrente. In particolare, ai sensi del medesimo regolamento contrattuale, aveva già provveduto al versamento del prezzo con dispensa da ogni verifica in relazione alla consegna del bene o alla prestazione del servizio e da ogni garanzia accessoria alla compravendita. Pertanto, non sarebbero allo stesso opponibili le eccezioni riguardanti la transazione commerciale sottostante, posto che non esisteva con



l'esercizio commerciale alcun rapporto di esclusiva. Comunque, il resistente precisava di aver sottoposto il reclamo al fornitore per sollecitare un suo pronto intervento.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto, il consumatore presentava in data 23 marzo 2011 il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la *"risoluzione del contratto di finanziamento e contestuale restituzione delle rate pagate il tutto ai sensi del combinato degli articoli 125 [quinquies] Tub ed art. 33 del Codice del Consumo"*.

Con le controdeduzioni, la società finanziaria produceva la documentazione contabile dalla quale si evinceva che il cliente aveva nel frattempo corrisposto n. 6 rate per un importo complessivo di € 267,16 (n. 1 di € 56,71 e n. 5 da € 42,09).

DIRITTO

La fattispecie in esame è analoga, anche per identità della società fornitrice dei beni, ad altre per le quali lo stesso intermediario -in seguito alla dichiarazione di fallimento della società fornitrice - ha proceduto alla restituzione delle rate anticipatamente versate.

Sul punto occorre considerare che l'art. 11 comma 2, della Direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE sul credito al consumo, è stato recepito con il decreto legislativo n. 141/2010 (che ha abrogato l'art. 42 del D.Lgs. n. 206/2005, che disciplinava il "rapporto di esclusiva"), che ha introdotto l'art. 125-quinquies, TUB, ai sensi del quale: *"1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso"*.

Ove mai si dovesse ritenere non applicabile la nuova disposizione normativa, basterebbe considerare che, intervenendo proprio in merito al portato normativo del previgente art. 42 del Codice del Consumo, la Corte di Giustizia CE (Sez. I, 23/4/2009 n. 509), ha testualmente affermato: *"L'art. 11, par. 2 della direttiva n. 87/102/Cee, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un rapporto di esclusiva tra il creditore e il fornitore, non costituisce un presupposto necessario per l'esercizio del diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore. In particolare i diritti garantiti dall'art. 11, par. 2, della citata direttiva offrono al consumatore una "protezione supplementare". Conseguentemente le condizioni richieste per esercitare la tutela, tra le quali figura la clausola di esclusiva, sono necessarie solo laddove si verta in materia di "protezione supplementare" e non quando si tratti di azioni quali la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al creditore, già esperibili sulla base della legislazione nazionale"..."Pertanto, il fatto di subordinare in ogni caso l'esercizio del diritto del consumatore di procedere contro il creditore alla condizione dell'esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore contrasterebbe con l'obiettivo della direttiva 87/102 che è, in primo luogo, quello di tutelare il consumatore in quanto parte più debole del contratto"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Appare evidente, quindi, che l'eccezione relativa alla mancanza del "rapporto di esclusiva", proposta dall'intermediario nella risposta al reclamo, appare destituita di fondamento.

Alla luce delle considerazioni svolte, è pacifico che la mancata fornitura dei beni acquistati determina quell'inadempimento che comporta anche la risoluzione del contratto (collegato) di credito.

E d'altronde, lo stesso intermediario (nelle controdeduzioni del 2 maggio 2011) ha riconosciuto espressamente che *"A seguito di eventuali ed opportuni accertamenti relativi alla mancata consegna della merce acquistata (...) provvederà alla restituzione del suddetto importo versato...non appena (la società fornitrice) sarà assoggettata a procedura concorsuale ..."*.

Conseguentemente, ritiene il Collegio che sussista l'obbligo a carico del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione delle rate percepite.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI